

TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria - Sentenza 23/02/2004 n. 449
legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.1

Atteso il ruolo centrale che nel project financing assume il piano economico finanziario, previsto come uno degli elementi essenziali della proposta del promotore, tanto da dover essere asseverato da un istituto di credito (art. 37bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.), la proposta del promotore non può essere valutata indipendentemente dal suddetto piano finanziario e, se questo risulta incongruo, detta proposta non può essere valutata idonea allo scopo. Le modifiche che, ai sensi dell'art. 37quater, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. l'Amministrazione è legittimata ad apportare alla proposta possono consistere unicamente in lievi correttivi, non in interventi idonei ad alterare il quadro finanziario proposto dal promotore. Conseguentemente, qualora il progetto presenti profili che l'Amministrazione giudica non coerenti con le funzioni da insediare e lo stralcio delle relative previsioni privi la proposta dei corrispondenti introiti finanziari, dovrà ritenersi integrata la presenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'opera e la proposta non potrà giudicarsi di pubblico interesse.